

CIRCOLARE N. 27



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO V - XIII

Roma,

Prot. N.

Allegati:

Alle Amministrazioni centrali  
dello Stato  
LORO SEDI

Agli Uffici centrali del bilancio  
LORO SEDI

Alle Ragionerie territoriali  
dello Stato  
LORO SEDI

**OGGETTO :** Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato. Ulteriori indicazioni per la predisposizione dei piani di rientro ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 35 del 2013 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali".

### 1. Premessa

Con la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 18 del 12 aprile 2013 sono state fornite alcune indicazioni in merito alle procedure volte all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle Amministrazioni centrali dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge n. 35 del 2013.

Tale normativa ha previsto, all'articolo 5, comma 2, l'incremento di 500 milioni di euro per il 2013 del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi. Detto fondo, sulla base di appositi elenchi trasmessi dalle amministrazioni, è stato interamente ripartito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40124 del 15 maggio 2013; le relative risorse sono state attribuite alle Amministrazioni statali interessate, con l'esclusione delle spese relative ai fitti passivi.

L'articolo 5 ha inoltre previsto al comma 4 che, qualora l'ammontare dei debiti trasmessi dai Ministeri tramite gli appositi elenchi risulti superiore alle somme assegnate con il relativo riparto, i Ministeri interessati, per la quota dei debiti non soddisfatta per l'anno in corso e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie in quelli successivi, dovranno predisporre, entro il 15 giugno 2013, un apposito piano di rientro che potrà essere articolato anche in più anni. Il piano è definito con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti

Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti ed è finalizzato al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa.

I piani di rientro dovranno essere redatti da ciascun Ministero, di intesa con gli Uffici centrali del bilancio, tenendo conto della quota dei fitti passivi non assegnata attraverso il riparto del fondo, delle eventuali ulteriori situazioni debitorie incluse negli elenchi e non assentite, nonché di eventuali ulteriori situazioni non segnalate. Queste ultime fattispecie mirano a consentire alle amministrazioni di riorganizzare la propria spesa per sanare eventuali debiti cd. "fuori bilancio" senza limitarsi agli acquisti di beni e servizi presso fornitori privati, ma considerando anche trasferimenti ad altre amministrazioni o a enti pubblici vari.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni sulla metodologia da adottare ai fini della predisposizione del piano del rientro, rispettivamente per:

- la quantificazione dell'eventuale fabbisogno non soddisfatto a seguito della ripartizione del fondo richiamato per l'anno in corso;
- l'individuazione delle possibili misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa e dei veicoli normativi o amministrativi ai quali dar corso e da cui conseguono risparmi a regime da utilizzare per evitare il formarsi di situazioni debitorie future.

## **2. Quantificazione dell'eventuale fabbisogno non soddisfatto a seguito del riparto del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 35 del 2013**

In ordine alla quantificazione degli importi dei debiti da includere nel piano di rientro, si segnala che, a partire dagli elenchi trasmessi dalle Amministrazioni, sono state eseguite verifiche di coerenza tra i dati sintetici e i dati analitici, nonché dei capitoli di spesa e dei piani gestionali corrispondenti. Gli Uffici centrali del bilancio hanno provveduto, d'intesa con le Amministrazioni, a effettuare rettifiche degli elenchi stessi. In particolare, sono state escluse ai fini della ripartizione del fondo per l'estinzione dei debiti talune fattispecie per le quali non ricorrevano le condizioni di conformità ai requisiti stabiliti dalla norma e il rispetto delle istruzioni fornite con la circolare RGS n. 18 del 2013.

Dovranno essere inclusi nel piano di rientro innanzitutto i fitti passivi, per i quali l'ammontare complessivo dei debiti è indicato negli elenchi B pubblicati sui rispettivi siti internet istituzionali.

Inoltre, dovranno essere incluse nel piano di rientro le posizioni debitorie già considerate negli elenchi A trasmessi dalle Amministrazioni, che non sono state oggetto di riparto del fondo. A tal riguardo, si fornirà tramite gli Uffici centrali del bilancio, un prospetto riepilogativo che evidenzia per Ministero sia la situazione dei debiti inclusi nel riparto disposto tramite il decreto n. 40124 del 15 maggio 2013, sia l'ammontare delle proposte che non sono state assentite attraverso il citato decreto.

Potranno essere altresì inclusi nei piani di rientro eventuali ulteriori debiti non considerati negli elenchi trasmessi dalle amministrazioni, che riguardino obbligazioni giuridicamente perfezionate, maturate alla data del 31 dicembre 2012, a fronte delle quali non sussistono residui passivi anche perenti e non ancora estinte. Tali ulteriori esigenze possono essere considerate previa intesa con gli Uffici centrali del bilancio e potranno riguardare anche trasferimenti ad altre amministrazioni o a enti pubblici vari.

Il piano di rientro dovrà indicare se il debito è già presente nell'elenco A di cui alla

circolare RGS n. 18/2013 oppure se si tratta delle ulteriori esigenze.

### **3. Individuazione delle possibili misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa e dei veicoli normativi o amministrativi ai quali dar corso**

Il piano di rientro da predisporre entro il 15 giugno 2013 sarà composto da due sezioni. Le Amministrazioni indicano, nella prima sezione del piano, il quadro complessivo dei risparmi da conseguire ai fini dell'estinzione dei propri debiti e il carattere temporaneo o strutturale dei risparmi da conseguire per sanare gli stessi, tramite una valutazione circa la natura congiunturale o strutturale delle cause dell'insorgenza del debito stesso. Uno schema per la prima sezione del piano di rientro è fornito nell'allegato 1.

La seconda sezione del piano indica le risorse del proprio bilancio da destinare alla copertura, sia attraverso rimodulazioni della spesa, sia attraverso specifiche misure di risparmio, corredate da apposita relazione tecnica che dia contezza dei tempi di attuazione previsti, dei metodi e dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione dei risparmi stessi e della dimostrazione degli effetti strutturali previsti. Si fornisce uno schema di tale sezione nell'allegato 2.

Si ricorda che, in caso di mancata adozione del piano di rientro entro il 15 luglio 2013, il Ministro competente è tenuto a inviare apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti con l'indicazione puntuale delle motivazioni.

Resta fermo che, ai fini dell'attuazione del piano, nelle more della definizione del complesso delle citate misure, come previsto dalla circolare RGS n. 24 del 13 maggio 2013, le amministrazioni possono effettuare le rimodulazioni tra le spese di cui all'art. 21, comma 5, lett. b) della legge n. 196 del 2009, anche attraverso apposite variazioni compensative da proporre in fase di predisposizione del disegno di legge di assestamento per l'anno 2013. Potranno al contempo essere valutate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, anche proposte di utilizzo di effettivi e comprovati margini di risparmio su spese non rimodulabili che non necessitano, per il loro conseguimento, di specifici interventi legislativi.

Infine, nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 35 del 2013, eventuali margini inutilizzati che emergessero sulle risorse assegnate tramite il riparto del fondo, verificati dagli Uffici centrali del bilancio, potranno essere riutilizzati per l'attuazione dei piani di rientro, attraverso apposite variazioni compensative di bilancio ai sensi della normativa vigente.

I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, effettuano un monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro, verificando l'adeguatezza delle misure proposte nella seconda sezione degli stessi piani.

### **4. Ridotazione a carattere pluriennale dei capitoli di spesa per i quali ricorre con frequenza l'insorgenza di debiti pregressi**

Nell'ambito della seconda sezione del piano di rientro devono essere anche indicate le modalità con cui procedere alla ridotazione, a carattere pluriennale, di quei capitoli di spesa che hanno ripetutamente presentato nel corso degli ultimi anni l'insorgenza di debiti cd. "fuori

bilancio”.

A tal fine, nel piano dovranno essere esplicitati, per singoli capitoli oppure per voci tematiche rilevanti che raggruppano più capitoli di spesa, le cause di formazione dei debiti, il fabbisogno effettivo e il relativo metodo di calcolo, nonché le misure correttive di risparmio, per le quali si renderà eventualmente necessario adottare, anche in sede di disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, apposite iniziative legislative volte al risparmio necessario per compensare i fabbisogni indicati.

## **5 Monitoraggio trimestrale dei pagamenti e dell'attuazione dei piani di rientro**

Gli Uffici centrali di bilancio, secondo le modalità di cui al punto 3 della circolare RGS n. 18 del 2013, effettuano le attività di monitoraggio dei pagamenti relativi all'utilizzo delle risorse derivanti dalla ripartizione del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi, di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legge in oggetto. Tale monitoraggio riguarda anche gli impegni e i pagamenti relativi al piano di rientro.

A tal fine, le Amministrazioni a partire dal 30 settembre 2013 e con cadenza trimestrale devono trasmettere agli Uffici centrali di bilancio il monitoraggio del pagamento dei debiti relativi al piano di rientro entro 20 giorni dalla data di conclusione di ciascun periodo, attraverso un prospetto predisposto secondo il modello riportato nell'allegato 3 della presente circolare, in analogia con quello allegato alla circolare RGS n. 18 del 2013 (elenco C). Tale documentazione, dopo la verifica degli Uffici centrali di bilancio, viene trasmessa anche ai Nuclei di analisi e valutazione della spesa.

Si ricorda infine, che in esito alle attività di predisposizione dei piani, alla loro attuazione e al monitoraggio degli impegni e pagamenti dei relativi debiti, i Nuclei redigono una relazione annuale da inviare ai Ministri competenti.

**Il Ragioniere Generale dello Stato**















